

ESAMI PER L'OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA

Divisione della formazione
professionale del Cantone Ticino

REGOLAMENTO

concernente

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

In base agli articoli:

- 2, 30 e 31 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002;
- 3, 17, 19, 20 e 21 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998,
- 49, 71 e 72 del Regolamento di applicazione della Lorform del 1. aprile 2008,

la Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, in collaborazione con le imprese di sicurezza Securitas e Prosegur SA organizzano gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di **agente ausiliario di sicurezza**.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Organo responsabile

Gli esami sono organizzati dalla Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, in collaborazione con le imprese di sicurezza Securitas SA e Prosegur SA.

Art. 2 Scopo degli esami

Gli esami hanno lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati quali collaboratori nel settore della sicurezza di oggetti e persone.

2. RESPONSABILITA' E COMMISSIONE D'ESAME

Art. 3 Composizione della Commissione d'esame

¹ L'organizzazione degli esami è affidata a una Commissione d'esame composta da 3 a 9 membri nominati dalla Divisione della formazione professionale (DFP) che designa pure il presidente.

² La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività e delle materie di formazione: essi sono scelti tra le personalità competenti nella professione e tra i docenti dei corsi di preparazione agli esami.

³ In particolare possono far parte della commissione d'esame:

- a) un rappresentante di un ente pubblico o privato attivi nel campo della sicurezza;
- b) un rappresentante dell'ente che promuove il corso;
- c) uno o più docenti del corso di preparazione agli esami.

Art. 4 Compiti della Commissione d'esame

¹ La Commissione d'esame:

- a) emana le modalità d'attuazione del regolamento d'esame;
- b) fissa la data e il luogo d'esame;

- c) definisce il programma d'esame;
- d) ratifica i compiti d'esame e organizza l'esame stesso;
- e) designa gli esaminatori;
- f) decide sull'ammissione all'esame;
- g) decide sulle richieste di esonero;
- g) decide sul rilascio del diploma;
- h) tratta le domande e i ricorsi.

² La Commissione d'esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla segreteria del corso di preparazione agli esami organizzato dalla DFP e può ricorrere a consulenze esterne.

Art. 5 Vigilanza degli esami

Gli esami hanno luogo sotto la vigilanza dell'Ufficio della formazione commerciale e dei servizi della DFP e non sono pubblici; in casi particolari, la Commissione d'esame può concedere delle deroghe.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

Art. 6 Pubblicazione

¹ Il bando d'esame è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino almeno 2 mesi prima del suo inizio.

² La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- a) le date degli esami;
- b) la tassa d'esame;
- c) il recapito per l'iscrizione;
- d) il luogo;
- e) la durata.

Art. 7 Iscrizione agli esami finali

¹ L'iscrizione agli esami avviene d'ufficio per chi frequenta il corso specifico organizzato dalla DFP, salvo rinuncia scritta dell'interessato, e ha superato le verifiche delle competenze al termine dei moduli indicati all'art. 8 del presente Regolamento.

² Chi si ripresenta agli esami deve iscriversi nei termini fissati.

³ I privatisti possono iscriversi nei termini fissati allegando un riepilogo della formazione compiuta e della pratica professionale svolta e le copie dei titoli e dei certificati di lavoro.

Art. 8 Valutazione degli altri moduli

¹ Per i moduli seguenti:

- 1. Lingue
- 2. Conoscenze amministrative
- 3. Psicologia
- 4. Primi soccorsi

è prevista la verifica dell'acquisizione delle competenze acquisite al termine di ogni modulo. La verifica viene gestita dagli insegnanti con la supervisione della direzione del corso.

² L'acquisizione delle competenze viene certificata con la menzione "acquisito".

³ Il modulo ha la validità di due anni.

⁴ Chi non supera la verifica delle competenze acquisite ha la possibilità di ripeterla una seconda volta, entro un mese.

⁵ Chi non dovesse superare la seconda verifica deve iscriversi e frequentare nuovamente il relativo modulo organizzato dalla DFP oppure dimostrare, al più presto sei mesi dopo il secondo insuccesso, di aver acquisito le competenze richieste in altro modo.

⁶ In caso di dubbio la direzione del corso può decidere di sottoporre il candidato a una nuova verifica.

Art. 9 Ammissione agli esami

¹ I candidati iscritti che ottemperano ai requisiti indicati dall'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 e dall'art. 8 sono ammessi di diritto agli esami.

² I privatisti sono ammessi all'esame se possono dimostrare una formazione equivalente a quella prevista all'interno del corso specifico organizzato dalla DFP.

³ Il candidato ammesso riceve comunicazione scritta e riconosce il regolamento d'esame.

4. ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME

Art. 10 Convocazione

Il programma della sessione degli esami è trasmesso all'esaminando almeno 10 giorni prima della data assegnata.

Art. 11 Ritiro del candidato

¹ Con la decisione di ammissione all'esame, il candidato riceve anche la richiesta del pagamento della tassa di esame.

² La tassa viene rimborsata solamente se il candidato deve ritirarsi dagli esami per motivi di forza maggiore quali malattia, infortunio, maternità, lutto in famiglia, servizio militare o di protezione civile.

Art. 12 Esclusione

Vengono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che si rendono responsabili di uno dei seguenti atti:

- a) infrazione grave della disciplina degli esami;
- b) tentativo di ingannare gli esaminatori;
- c) mancato pagamento della tassa di iscrizione agli esami.

5. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Art. 13 Conduzione degli esami, esaminatori

¹ Gli esami sono condotti da due o più esaminatori che esprimono la loro valutazione; uno di essi prende nota in dettaglio delle valutazioni e delle osservazioni sull'esame.

² Il primo esaminatore è il docente della materia esaminata, il secondo è un membro della Commissione d'esame.

³ Gli esaminatori sono ricusabili nei casi di parentela stretta e se sono, o sono stati, superiori o colleghi del candidato.

Art. 14 Modalità di svolgimento ed argomenti degli esami

¹ Gli esami possono svolgersi in forma scritta e/o orale, nelle seguenti materie:

- 1. Comunicazione
- 2. Cultura generale
- 3. Diritto
- 4. Conoscenze professionali

² La Commissione d'esame può decidere che alcuni esami siano svolti in forma interdisciplinare.

Art. 15 Criteri di valutazione

¹ Gli esaminatori danno il loro giudizio basandosi sulla valutazione della parte scritta e/o della parte orale.

² Per ogni parte deve essere espressa una nota, secondo quanto previsto dall'art. 19.

Art. 16 Attribuzione delle note

La Commissione d'esame si riunisce immediatamente dopo gli esami; l'esito finale degli esami di ogni candidato viene comunicato in forma scritta in seguito alla riunione di valutazione.

Art. 17 Valore delle note

¹ Le prestazioni sono valutate con le note da 1 a 6; è ammesso l'uso di mezzi punti.

² Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

6. SUPERAMENTO O RIPETIZIONE DELL'ESAME

Art. 18 Condizione per il superamento dell'esame

¹ L'esame è superato se la media di tutte le note è uguale o superiore a 4 e se la nota della materia "Conoscenze professionali" è uguale o superiore a 4.

² Sono ammesse al massimo due insufficienze (su **tutte** le note assegnate) non inferiori a 3.

³ La nota della materia "Conoscenze professionali" vale doppio.

⁴ La valutazione complessiva è la media delle note conseguite nelle materie d'esame.

Art. 19 Ripetizione dell'esame

¹ Chi non ha superato l'esame può ripresentarsi a un secondo esame al più presto trascorso un anno; chi non supera il secondo esame, può ripresentarsi per la terza e ultima volta a un nuovo esame, al più presto dopo due anni dal primo esame.

² La prima ripetizione avviene soltanto per le materie di cui all'art. 14 (o per la parte di esse) in cui è stata ottenuta una nota insufficiente.

³ In occasione di una seconda ripetizione tutti gli esami devono essere ripetuti.

7. DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA

Art. 20 Diploma cantonale di Agente ausiliario di sicurezza

¹ Chi supera gli esami ottiene un attestato delle note ottenute.

² Il diploma cantonale di "**agente ausiliario di sicurezza**" viene rilasciato quando il candidato può presentare un certificato di attività pratica nel settore della sicurezza della durata minima di un mese.

³ Il titolare del diploma ha il diritto di valersi del titolo cantonale di "**agente ausiliario di sicurezza diplomato**".

⁴ I nomi dei diplomati vengono pubblicati sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

Art. 21 Diritto di ricorso

¹ Contro le decisioni della Commissione d'esame può essere inoltrato reclamo alla DFP entro il termine di 15 giorni.

³ Contro la decisione su reclamo è dato ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato ed in seguito al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Diritto applicabile

Per tutti gli aspetti non contemplati nel regolamento, è vincolante il riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 23 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino.

² Per i candidati ripetenti vale il regolamento in vigore al momento dell'iscrizione alla nuova sessione di esami.

9. EMANAZIONE

Il presente regolamento è approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport con ris. N. xxx del xxx.

Bellinzona,

Il Consigliere di Stato

Gabriele Gendotti

Il direttore della Divisione della
formazione professionale
Paolo Colombo